

ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione)
27 ottobre 1999 *

Nella causa T-106/99,

Karl L. Meyer, agricoltore, residente a Uturoa (isola di Raiatea, Polinesia francese), rappresentato dall'avv. Jean-Dominique des Arcis, del foro di Papeete, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Horst Pakowski, ambasciatore della Repubblica federale di Germania, 20-22, avenue Émile Reuter,

ricorrente,

contro

Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Ulrich Wolker e Xavier Lewis, membri del servizio giuridico, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor Carlos Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico, Centre Wagner, Kirchberg,

convenuta,

* Lingua processuale: il francese.

avente ad oggetto la domanda diretta, da un lato, a far annullare la decisione 30 marzo 1999 con la quale la Commissione respinge una domanda di informazioni del ricorrente e, dall'altro, a far constatare la responsabilità della Commissione,

**IL TRIBUNALE DI PRIMO GRADO
DELLE COMUNITÀ EUROPEE (Terza Sezione),**

composto dai signori K. Lenaerts, presidente, J. Azizi e M. Jaeger, giudici,

cancelliere: H. Jung

ha emesso la seguente

Ordinanza

Fatti e procedimento

- 1 Il ricorrente gestisce una piantagione di frutti tropicali sull'isola di Raiatea nella Polinesia francese.
- 2 Tra il 1986 e il 1992 contraeva presso una banca locale, la Socredo, vari prestiti il cui tasso d'interesse variava tra il 7 e il 12%.

- 3 Secondo il ricorrente, questi nel 1997 veniva a sapere che la Socredo intratteneva rapporti privilegiati con la Banca europea per gli investimenti (BEI) la quale, nel contesto dell'attuazione della decisione del Consiglio 25 luglio 1991, 91/482/CEE, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (GU L 263, pag. 1; in prosieguo: la «decisione 91/482»), le consentiva prestiti a tasso d'interesse ridotto per il finanziamento di progetti che favoriscono lo sviluppo economico della Polinesia francese. Il ricorrente chiedeva alla BEI che gli precisasse l'ammontare di tali tassi d'interesse per il periodo tra il 1986 e il 1992.

- 4 Con telefax 7 aprile 1997 la BEI informava il ricorrente che il suo nominativo non risultava registrato come beneficiario di un qualsiasi prestito concesso tramite la Socredo.

- 5 Con telefax 9 aprile 1997 il ricorrente chiedeva alla BEI di trasmettere il suo fascicolo a un funzionario della Commissione che egli doveva incontrare il 17 aprile 1997 a Lussemburgo.

- 6 Rispondendo alla lettera della BEI il 10 aprile 1997, il ricorrente, con telefax 13 aprile 1997, precisava che un impiegato della Socredo, incaricato della tenuta del suo conto dal 1990, gli aveva confermato che i prestiti consentitigli tra il 1986 e il 1989 lo erano stati con fondi provenienti dalla BEI. La mancanza di una precisa assegnazione di tali fondi spiegherebbe l'impossibilità da parte della BEI di trovare traccia di tali prestiti. Ritenendo che spettasse sempre alla BEI rispondere alle sue domande, lo stesso chiedeva di poter incontrare un rappresentante della BEI in occasione del suo prossimo passaggio a Lussemburgo.

- 7 Il 4 ottobre 1998 il ricorrente chiedeva alla BEI di precisargli se, e se del caso in quale data, i tassi d'interesse menzionati nell'art. 156, lett. c), della decisione 91/482 fossero stati modificati dopo il 1991.

- 8 Con telefax 5 ottobre 1998 la BEI suggeriva al ricorrente di rivolgere la sua domanda alla Commissione, fornendogli le coordinate del servizio competente.
- 9 Con telefax in pari data il ricorrente chiedeva alla Commissione di precisargli, da un lato, i tassi d'interesse effettivamente applicati nella Polinesia francese e, dopo il 1991, sui prestiti realizzati sui capitali a rischio ai sensi dell'art. 156, lett. c), della decisione 91/482 e della decisione del Consiglio 24 novembre 1997, 97/803/CE, riguardante la revisione di medio periodo della decisione 91/482 (GU L 329, pag. 50), e di confermargli, dall'altro, che non era stata apportata alcuna modifica all'art. 157, lett. b), della decisione 91/482.
- 10 Il 3 novembre 1998 il ricorrente incontrava rappresentanti della Commissione a Bruxelles.
- 11 Il 13 novembre 1998 la Commissione indirizzava al ricorrente un telefax nel quale gli suggeriva di formulare la sua domanda presso la BEI.
- 12 Il 28 dicembre 1998 il ricorrente presentava nuovamente una domanda di informazioni alla BEI, invocando la decisione del Consiglio 20 dicembre 1993, 93/731/CE, relativa all'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio (GU L 340, pag. 43; in prosieguo: la «decisione 93/731»). Non avendo ottenuto alcuna risposta tentava più volte di mettersi in contatto con la BEI per telefono. Nel corso di una conversazione telefonica gli sarebbe stato risposto che l'oggetto della sua domanda era coperto dal segreto bancario e che soltanto la Commissione poteva fornirgli l'informazione richiesta.
- 13 L'8 marzo 1999 il ricorrente, conformemente all'art. 175 del Trattato CE (divenuto art. 232 CE), intimava alla Commissione di fornirgli l'informazione

richiesta rilevando che, ai sensi dell'art. 234 della decisione 91/482, spettava a quest'ultima e non alla BEI applicare tale decisione.

- 14 Con telefax 30 marzo 1999 la Commissione comunicava al ricorrente che era stata informata dalla BEI che quest'ultima aveva ormai già risposto per iscritto alla sua domanda e che non poteva aggiungere nulla a quanto essa già gli aveva comunicato con telefax 2 marzo 1999.
- 15 Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il ricorrente ha proposto il presente ricorso.
- 16 Con atto separato, ricevuto in cancelleria il 7 giugno 1999, la Commissione, conformemente all'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura del Tribunale, ha sollevato un'eccezione di irricevibilità. Il ricorrente ha depositato le sue osservazioni in merito a tale eccezione il 14 luglio 1999.

Conclusioni delle parti

- 17 Il ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare tutte le sue domande ricevibili e accoglierle;

- dichiarare e statuire che la direzione generale Sviluppo (relazioni esterne e di cooperazione allo sviluppo con l'Africa, i Caraibi e il Pacifico; Convenzione

di Lomé) della Commissione ha violato più disposizioni relative all'accesso del pubblico ai documenti di cui dispongono le istituzioni;

- ordinare alla Commissione di comunicargli l'informazione richiesta, cioè i tassi d'interesse applicati ai prestiti concessi su capitali a rischio, nella Polinesia francese dal 1986 al 1989 e dal 1995 al 1998, in forza delle decisioni del Consiglio relative all'associazione dei paesi e territori d'oltremare (PTOM) alla Comunità;

- dichiarare e statuire che la Commissione è incorsa in responsabilità nei suoi confronti per non aver rispettato le disposizioni relative all'accesso del pubblico ai documenti di cui dispongono le istituzioni;

- condannare la Commissione a versargli la somma di FRF 20 000 per le spese irrecuperabili che ha dovuto sostenere per tutelare i propri interessi.

18 La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

- dichiarare il ricorso di annullamento irricevibile e respingerlo;

- condannare il ricorrente alle spese.

19 Il ricorrente, nelle osservazioni relative all'eccezione di irricevibilità, conclude che il Tribunale voglia:

- accogliere le sue conclusioni ad eccezione della sua domanda diretta a sentir ingiungere alla Commissione di fornirgli l'informazione sui tassi d'interesse, poiché l'informazione è stata ottenuta dopo l'introduzione del ricorso;

- respingere l'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione.

Sulla domanda di ingiunzione

20 Nelle sue osservazioni relative all'eccezione di irricevibilità sollevata dalla Commissione, il ricorrente ha dichiarato di mantener ferme le sue pretese, con l'eccezione del terzo capo della domanda, erroneamente qualificato «secondo», diretto a che alla Commissione venga fatta l'ingiunzione di fornirgli l'informazione richiesta.

21 Non occorre più pertanto pronunciarsi su questa domanda, la quale, ad ogni modo, dovrebbe essere dichiarata irricevibile. Infatti, come sottolineato dalla Commissione, dalla costante giurisprudenza risulta che non spetta al Tribunale rivolgere ingiunzioni alle istituzioni o sostituirsi a queste ultime nell'ambito del controllo di legittimità che esso esercita (sentenza del Tribunale 15 settembre 1998, cause riunite T-374/94, T-375/94, T-384/94 e T-388/94, *European Night Services e a./Commissione*, Racc. pag. II-3141, punto 53).

Sul ricorso di annullamento

Sulla ricevibilità

Argomenti delle parti

- 22 La Commissione ritiene che il telefax 30 marzo 1999 non sia un atto idoneo a costituire oggetto di un ricorso di annullamento basato sull'art. 173 del Trattato CE (divenuto, in seguito a modifica, art. 230 CE).
- 23 In primo luogo, rileva che il ricorrente non ha un diritto riconosciuto ad ottenere l'informazione richiesta. Se è vero che la decisione della Commissione 8 febbraio 1994, 94/90/CECA, CE, Euratom, relativa all'accesso del pubblico ai documenti della Commissione (GU L 46, pag. 58; in prosieguo: la «decisione 94/90») conferisce ai cittadini un diritto di accesso a documenti o a documenti versati agli atti che esistono, la detta decisione non conferisce loro il diritto di ottenere informazioni o risposte a domande rivolte alle istituzioni. Nella specie, il ricorrente chiederebbe chiaramente un'informazione e non già l'accesso a un documento che esisteva al momento della sua domanda. Nessun'altra disposizione del diritto comunitario farebbe obbligo alla Commissione di rispondere alle domande rivolte dal ricorrente.
- 24 In secondo luogo, la Commissione rileva che l'informazione richiesta riguarda l'azione della BEI e non la propria. Infatti, la precisione dei tassi d'interesse applicati dalla BEI a prestiti concessi su capitali a rischio o su risorse proprie rientra nell'esclusiva competenza di quest'ultima, ai sensi degli artt. 154, n. 3, e 154 bis della decisione 91/482. La Commissione sottolinea il fatto che essa non dispone dell'informazione richiesta e, a maggior ragione, dei documenti che la contengano.

- 25 In terzo luogo, la Commissione sostiene che la situazione del ricorrente non rientra nell'ambito operativo della BEI in misura maggiore che in quello della Commissione o del Fondo europeo di sviluppo (FES). Precisa così che, secondo le sue informazioni, il ricorrente non ha beneficiato dei prestiti concessi con il sostegno della BEI o del FES. I prestiti consentiti al ricorrente dalla Socredo non avrebbero pertanto alcun nesso con un finanziamento comunitario. La fornitura dell'informazione richiesta non rientrerebbe pertanto nell'ambito di una qualunque assistenza tecnica per la realizzazione di un progetto finanziato dalla Comunità o di un dovere di assistenza.
- 26 Il ricorrente replica che, conformemente ai principi sanciti nella giurisprudenza (sentenze della Corte 10 dicembre 1957, cause riunite 1/57 e 14/57, *Société des usines à tubes de la Sarre*/Alta Autorità, Racc. pag. 199; 9 febbraio 1984, cause riunite 316/82 e 40/83, *Kohler*/Corte dei conti, Racc. pag. 641, e 23 aprile 1986, causa 294/83, *Les Verts*/Parlamento, Racc. pag. 1339; sentenza del Tribunale 24 marzo 1994, causa T-3/93, *Air France*/Commissione, Racc. pag. II-121), la decisione della Commissione 30 marzo 1999 è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato. A tal titolo, essa avrebbe pertanto dovuto essere motivata.
- 27 Rileva inoltre che l'informazione richiesta figura nelle decisioni relative all'associazione dei PTOM con la Comunità, adottate dal Consiglio e applicate dalla Commissione. Ne deduce che quest'ultima non aveva il diritto di rifiutare di fornirgli tale informazione, poiché era contenuta nei documenti comunitari pubblici. Ricorda altresì che la Commissione è incaricata dell'attuazione della decisione 91/482 e che essa è il gestore del FES, secondo l'art. 236, n. 2, della detta decisione.
- 28 Il ricorrente contesta altresì che la Commissione non sia tenuta a fornirgli l'informazione richiesta. Rileva così che, secondo l'art. 174, lett. d), della decisione 91/482, la Commissione e la BEI devono apportare il loro concorso tramite i loro servizi d'informazione e di coordinamento.

- 29 Il ricorrente afferma infine che non è assolutamente dimostrato che i fondi prestatati dalla Socredo non provengano dalla BEI. Fa presente che questa questione costituisce attualmente l'oggetto di un procedimento giudiziario in Polinesia.

Giudizio del Tribunale

- 30 Secondo l'art. 114, n. 1, del regolamento di procedura, se una parte lo chiede, il Tribunale può statuire sull'irricevibilità senza impegnare la discussione nel merito. Conformemente al n. 3 del medesimo articolo, il procedimento prosegue oralmente, salvo contraria decisione del Tribunale, il quale, nella specie, si ritiene sufficientemente informato dall'esame dei documenti versati agli atti per poter statuire sulla domanda senza aprire il procedimento orale.
- 31 Secondo la giurisprudenza consolidata, non è sufficiente che una lettera sia stata inviata da un'istituzione comunitaria in risposta ad una domanda formulata dal suo destinatario perché possa essere qualificata decisione ai sensi dell'art. 173 del Trattato, rendendo così possibile il rimedio del ricorso di annullamento. Inoltre, costituiscono atti o decisioni che possono essere oggetto di un'azione di annullamento ai sensi dell'art. 173 del Trattato soltanto i provvedimenti destinati a produrre effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sugli interessi di chi li impugna, modificando in misura rilevante la situazione giuridica di questo (ordinanza del Tribunale 11 dicembre 1998, causa T-22/98, Scottish Soft Fruit Growers/Commissione, Racc. pag. II-4219, punto 34).
- 32 Nella specie, il ricorrente non potrebbe pretendere che la lettera della Commissione 30 marzo 1999 abbia prodotto effetti giuridici obbligatori idonei a incidere sui suoi interessi, modificando in maniera grave e manifesta la propria situazione giuridica.
- 33 In primo luogo, dagli scritti propri del ricorrente, e più esattamente dalle sue osservazioni in merito all'eccezione di irricevibilità, emerge che l'informazione

richiesta figura in atti adottati dal Consiglio e pubblicati sulla *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*. Orbene, è giocoforza constatare che nessuna disposizione di diritto comunitario impone alla Commissione l'obbligo di rispondere a una richiesta, rivolta da una persona stabilita sul territorio di uno Stato membro o dei PTOM, di individuazione di passaggi pertinenti della normativa comunitaria.

34 In secondo luogo, il ricorrente non può invocare disposizioni della decisione 94/90 per basare il suo diritto ad ottenere l'informazione richiesta.

35 Si deve, in limine, osservare che egli non ha chiesto alla Commissione di dargli accesso a un qualche documento o scritto particolare, ma ha richiesto presso di essa un'informazione relativa all'attività della BEI. Orbene, ai fini dell'applicazione della decisione 94/90, appare necessario mantenere una distinzione tra la nozione di documento e quella di informazione. Infatti, nessuna delle disposizioni di tale decisione e del codice di condotta che vi è allegato tratta del diritto di accesso a un'informazione, poiché tale diritto riguarda soltanto dei documenti. Solo un 'considerando' della decisione 94/90 menziona la dichiarazione relativa al diritto di accesso all'informazione allegata all'Atto finale del Trattato sull'Unione europea. Tale menzione, che non costituisce oggetto di alcuna spiegazione complementare, non può attribuire un nuovo significato al termine « documento » più volte utilizzato in tale decisione 94/90.

36 Non è pertanto possibile dedurre dalla decisione 94/90 che il diritto di accesso del pubblico a un documento della Commissione implica per questa il dovere di rispondere a ogni domanda di informazione di un privato, come nella specie.

37 Nella lettera d'intimazione 8 marzo 1999 il ricorrente si riferisce al contenuto del suo telefax alla BEI del 28 dicembre 1998, dove egli non fornisce alcuna indicazione quanto ai documenti che contengono le informazioni che cerca, mentre, secondo il codice di condotta allegato alla decisione 94/90, « la richiesta

di accesso a un documento [deve] contenere in particolare gli elementi che permettono di identificare il documento o i documenti in questione». La formulazione della sua domanda dimostra, quanto meno, che egli cercava di ottenere un'informazione e non l'accesso a uno o più documenti specifici della Commissione. In tale telefax 28 dicembre 1998 il ricorrente, in particolare, afferma: «La decisione 93/731, pubblicata il 31 dicembre 1993, mi conferisce il diritto di ottenere l'informazione richiesta dall'autorità competente in seno all'Unione europea. Reitero pertanto la mia domanda e mi sarebbe cosa molto grata ottenere questa volta l'informazione di cui ho urgente bisogno; debbo sapere quali sono stati i tassi d'interesse sui capitali a rischio trasmessi alla Polinesia francese per i seguenti anni (...)».

- 38 Per di più, e in ogni modo, anche se occorre considerare che l'informazione richiesta dal ricorrente figurava necessariamente in uno o più documenti, gli elementi di cui la Commissione disponeva al momento in cui ha redatto il telefax del 30 marzo 1999 dimostrano che poteva solo trattarsi di documenti in possesso della BEI. La Commissione non era pertanto in grado di dargli accesso a siffatti documenti e la sua risposta del 30 marzo 1999 non poteva, pertanto, modificare la situazione giuridica del ricorrente.
- 39 Inoltre, anche supponendo che la domanda del ricorrente debba essere interpretata nel senso che indica con sufficiente chiarezza alla Commissione che l'informazione richiesta si trovava nelle decisioni del Consiglio relative all'associazione dei PTOM alla Comunità, le disposizioni della decisione 94/90 non potrebbero essere intese neppure nel senso che contemplano, in quanto documento, tutti gli atti delle istituzioni, ai sensi dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto art. 249 CE), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale. La decisione 94/90 non ha lo scopo di rendere accessibili al pubblico, istituendo un diritto di accesso a carico della Commissione, documenti che già lo sono a seguito della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
- 40 In terzo luogo, il ricorrente non poteva pretendere un qualsiasi dovere di assistenza della Commissione nella sua ricerca dell'informazione necessaria per condurre le sue iniziative giudiziarie in Polinesia francese, che ciò avvenga ai sensi

dei compiti attribuiti alla convenuta dall'art. 155 del Trattato CE (divenuto art. 211 CE) o della gestione del FES.

- 41 In primo luogo, non è stato in grado di dimostrare che aveva beneficiato, tra il 1986 e il 1989, di fondi comunitari tramite la Socredo, nonostante le osservazioni formulate su questo punto dalla Commissione nella sua eccezione di irricevibilità. Egli infatti si è accontentato di semplici affermazioni relative a discorsi che gli erano stati fatti da un impiegato della Socredo. Per di più, il ricorrente stesso precisa, nelle sue osservazioni sull'eccezione di irricevibilità, che tale questione costituisce l'oggetto di un procedimento giudiziario in Polinesia francese. Ciò considerato, non può considerarsi che la situazione bancaria del ricorrente, che quest'ultimo ha cercato di chiarire presso la Commissione e la BEI, abbia un qualunque rapporto con un finanziamento comunitario.
- 42 Inoltre, gli obblighi che gravano sulla Commissione ai sensi del solo art. 155 del Trattato non potrebbero essere interpretati nel senso che le impongono quello di rispondere a qualsiasi domanda di informazioni rivolta da un privato, quale che ne sia il fondamento.
- 43 Infine, l'art. 174 della decisione 91/482 non pone a carico della Commissione alcun obbligo nei confronti del ricorrente. Esso infatti dispone:

«Per realizzare in modo efficace diversi obiettivi della presente decisione per quanto riguarda la promozione degli investimenti privati e concretizzare il loro effetto moltiplicatore, la banca e/o la Commissione apportano il loro contributo mediante i seguenti mezzi:

(...)

d) servizi di informazione e di coordinamento».

- 44 Tali servizi di informazione e di coordinamento intervengono nell'ambito dei rapporti tra la BEI, la Commissione e le autorità dei PTOM. Contrariamente alle affermazioni del ricorrente, questa disposizione non ha un effetto diretto che equivarrebbe a conferire ai singoli stabiliti nel territorio dei PTOM il diritto di ottenere informazioni dalla BEI e dalla Commissione.
- 45 Da quanto precede risulta che la lettera della Commissione 30 marzo 1999 non è un atto impugnabile ai sensi dell'art. 173 del Trattato. Il ricorso di annullamento proposto contro di essa deve pertanto essere dichiarato irricevibile e respinto.

Sul ricorso per risarcimento danni

- 46 La Commissione non ha sollevato l'irricevibilità del ricorso per risarcimento danni formulato dal ricorrente nelle conclusioni della sua istanza. Tuttavia, ai sensi dell'art. 113 del regolamento di procedura, il Tribunale può in qualsiasi momento esaminare d'ufficio l'irricevibilità per motivi di ordine pubblico.
- 47 Secondo l'art. 19 dello Statuto (CE) della Corte, applicabile al procedimento dinanzi al Tribunale ai sensi dell'art. 46, n. 1, del medesimo Statuto, e l'art. 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura, il ricorso deve, tra l'altro, indicare l'oggetto della controversia e contenere un'esposizione sommaria dei motivi indicati. Per soddisfare tali esigenze, un ricorso diretto al risarcimento dei danni assertivamente prodotti da un'istituzione comunitaria deve contenere gli elementi che consentano di identificare il comportamento che il ricorrente rimprovera all'istituzione, le ragioni per le quali egli ritiene che esista un nesso di causalità tra

il comportamento e il danno che assume di aver subito nonché il carattere e la portata di tale danno (sentenza del Tribunale 29 ottobre 1998, causa T-13/96, TEAM/Commissione, Racc. pag. II-4073, punto 27).

48 Orbene, nella specie è giocoforza constatare che, se è possibile identificare il comportamento che il ricorrente rimprovera alla Commissione, il ricorso non contiene per contro alcuna indicazione circa il carattere e la portata del pregiudizio che il ricorrente avrebbe subito. Quest'ultimo chiede soltanto al Tribunale di dichiarare e statuire che la Commissione si è resa responsabile nei suoi confronti. Nell'atto introduttivo, inoltre, non si ravvisa alcun altro passaggio dedicato a tale ricorso per risarcimento danni.

49 Ciò considerato, la Commissione non poteva prendere utilmente posizione nel merito della causa, cosa che del resto si è astenuta dal fare, e il Tribunale non può esercitare il suo controllo. Ne consegue che i requisiti posti dagli artt. 19 dello Statuto della Corte e 44, n. 1, lett. c), del regolamento di procedura non sono stati rispettati per quanto riguarda il ricorso per risarcimento danni. Esso deve pertanto essere dichiarato irricevibile e respinto (v., in tal senso, ordinanza del Tribunale 13 dicembre 1996, causa T-128/96, Lebedef/Commissione, Racc. PI pag. II-1679, punti 24 e 25, e sentenza del Tribunale 27 febbraio 1997, causa T-106/95, FFSA e a./Commissione, Racc. pag. II-233, punti 123 e 124).

Sulle spese

50 Ai sensi dell'art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, il soccombente è condannato alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché il ricorrente è rimasto soccombente, dev'essere condannato alle spese conformemente alle conclusioni della Commissione.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Terza Sezione)

così provvede:

- 1) **Non vi è luogo a provvedere sul terzo capo del ricorso diretto a sentir ingiungere alla Commissione di fornire al ricorrente l'informazione richiesta.**
- 2) **Il ricorso di annullamento è irricevibile.**
- 3) **Il ricorso per risarcimento danni è irricevibile.**
- 4) **Il ricorrente sopporterà le proprie spese, come pure quelle sostenute dalla Commissione.**

Lussemburgo, 27 ottobre 1999

Il cancelliere

H. Jung

Il presidente

K. Lenaerts